II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1999

relativa alla conclusione della convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder

(1999/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente il combinato disposto dell'articolo 130 S, paragrafo 1, e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che la Commissione ha partecipato, a nome dell'Unione, ai negoziati intesi a preparare una convenzione sulla commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder;

considerando che la convenzione è stata firmata in nome della Comunità a Breslavia (Polonia) l'11 aprile 1996,

considerando che la convenzione è intesa a consolidare la cooperazione multilaterale, per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque dell'Oder, per tutelare l'ambiente e per garantire uno sfruttamento sostenibille delle risorse idriche;

considerando che la politica ambientale della Comunità si propone globalmente un livello elevato di tutela e che si fonda sui principi di cautela e azione preventiva, di eliminazione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, nel quadro delle rispettive competenze, collaborano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la conclusione di tale convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione relativa alla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitare a depositare lo strumento di approvazione presso il Segretariato generale del Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
F. MÜNTEFERING

---

[1] GU C 316 del 14.10.1998, pag. 5.
[2] Parere espresso il 16 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).